



Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 8 Novembre 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.

- il sig. **MAGLIONE Giuseppe**, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Melfi S.r.l.,

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2011.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **A.S. MELFI S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2011-2012, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione prevista dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al Titolo III, punto 12), del C.U. n. 158/A del 29/04/2011:

- il Sig. **Vitantonio MARCHESANO**, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società S.S. EBOLITANA 1925 S.R.L.;

per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 14/08/2011 (*“non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”*), le schede informative del Delegato (modulo 12A) e del Vice Delegato per la Sicurezza (modulo 12B) indicando due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia (punto 12);

per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.S. EBOLITANA 1925 S.R.L.:**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.